

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.  
COMPOSTO DA N. 5 PAGINE

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E  
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI - PER L'EFFETTUAZIONE  
DA PARTE DELLE DR.SSE MARIA RUGGIERI E ALBINA  
RISPOLI, IN REGIME DI CONSULENZA, DI ATTIVITA' DI  
COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DEL PIANO DI  
RIVALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS-  
LAVORO CORRELATO IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
PRESSO L'ASL VCO.**

**TRA**

l'ASL VCO con sede in Omega - via Mazzini n. 117 - C.F. e P.I. n. 00634880033 rappresentata dal Direttore Generale Dott. ADRIANO GIACOLETTO

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale BI, con sede in Biella - Via Marconi n. 23 - C.F. e P.I. n. 01810260024 rappresentata dal Direttore Generale Dott. GIANFRANCO ZULIAN

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'A.S.L. BI di Biella mette a disposizione dell'ASL VCO i Dirigenti della SOS Medicina del Lavoro Dr.ssa MARIA RUGGIERI e Dr.ssa ALBINA RISPOLI, per l'erogazione di attività di consulenza ex art. 58 CCNL 2000 per lo sviluppo del piano di rivalutazione e gestione del rischio stress-

lavoro correlato in fase di aggiornamento presso l'ASL VCO.

Le Dr.sse MARIA RUGGIERI e ALBINA RISPOLI svolgeranno la propria attività a favore dell'ASL VCO all'interno del proprio orario di servizio per un totale annuo complessivo di 100 ore e un massimo mensile di 20 ore.

L'attività consisterà:

1. affiancamento alle figure aziendali nella valutazione del rischio stress-lavoro correlato, in particolare al gruppo di lavoro istituito presso l'ASL VCO;
2. supporto nell'applicazione nel metodo INAIL per la valutazione del rischio di cui all'oggetto;
3. supporto per l'approfondimento e analisi dei dati ottenuti;
4. supporto alla predisposizione di eventuali misure di tutela e promozione della salute per il rischio analizzato.

L'ASL VCO curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso all'attività in questione.

## **ART. 2 – ASPECTI ECONOMICI**

Per le prestazioni di cui all'art. 1 l'ASL VCO si impegna a riconoscere all'ASL BI i seguenti compensi:

- rimborso della quota oraria stipendiale individuale (trattamento economico fondamentale ed accessorio) comprensivo del rateo di tredicesima, degli oneri riflessi dell'IRAP, in relazione alle ore prestate dal personale dell'ASL BI , come attestato nei rendiconti

mensili dell'ASL VCO;

- rimborso chilometrico per il viaggio, pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso, e altri eventuali costi documentabili derivanti dalla presente Convenzione.

Il tempo impiegato dal personale dell'ASL BI per raggiungere la sede dell'ASL VCO non è conteggiato quale orario di servizio.

L'ASL VCO invierà alla fine di ogni mese all'ASL BI l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate, di conseguenza l'ASL BI, quantificati gli importi dovuti, provvederà ad addebitarli all'ASL VCO mediante fattura.

L'ASL VCO liquiderà, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, il relativo corrispettivo che sarà versato direttamente all'ASL BI, che dopo l'introito delle somme addebitate provvederà ad attribuire al proprio personale quanto dovuto a titolo di rimborso spese di viaggio.

### **ART. 3 – COPERTURA ASSICURATIVA**

La copertura per i rischi correlati allo svolgimento della consulenza, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle attività elencate all'art.1 e per i rischi in itinere dovrà essere garantita dall'ASL VCO.

### **ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione decorre dal 01.06.2014 al 01.06.2015 salvo disdetta per eventuale rescissione anticipata da presentarsi con preavviso di almeno 30

giorni a mezzo raccomandata.

#### **ART. 6 - CONTROVERSIE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inosservanza a quanto convenuto, è facoltà dell'ASL VCO a rescindere la Convenzione in qualunque momento, provvedendo a corrispondere all'A.S.L. BI di Biella il compenso pattuito per l'attività svolta fino al momento della rescissione non soggetta a contestazione.

Qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente accordo, la stessa verrà sottoposta per la sua risoluzione ad un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri di cui uno nominato dall'A.S.L. BI, l'altro designato dall' ASL VCO ed il terzo di comune nomina.

In caso di disaccordo sulla nomina di quest'ultimo, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Biella.

Il Collegio avrà i più ampi poteri sia per l'istruttoria che per la decisione della controversia, senza obblighi formali di sorta ed anche con i poteri di composizione amichevole.

#### **ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella All. B n. 16 ) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffe - All. A parte II - Art. 10) del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella,

per l'A.S.L. BI

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Gianfranco Zulian)

per l'A.S.L. VCO

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Adriano Giacoletto)